*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 119° — Numero 319

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 15 novembre 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508**

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI

# PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

## COMUNICATI

Venerdì 3 novembre 1978 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Shamsur Rahman, ambasciatore della Repubblica popolare del Bangladesh, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

**(8890)**

Venerdì 3 novembre 1978 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Khin Maung Lay, ambasciatore della Repubblica socialista dell'Unione di Birmania, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

**(8891)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1978, n. **695.**

**Modificazioni alle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, modificato con le leggi 21 marzo 1967, n. 151; 19 ottobre 1970, n. 802; 15 febbraio 1973, n. 25 e 14 dicembre 1976, n. 847;

Viste le disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e modificate con i decreti del Presidente della Repubblica 5 luglio 1967, n. 505; 27 dicembre 1969, n. 1214; 29 dicembre 1969, n. 1229; 18 febbraio 1971, n. 18; 27 dicembre 1972, n. 888; 23 dicembre 1975, n. 690 e con la legge 24 giugno 1971, n. 447;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il regolamento (CEE) n. 754/76 adottato dal consiglio delle Comunità europee il 25 marzo 1976, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 89 in data 2 aprile 1976;

Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, seconda sezione, pronunciata il 15 giugno 1976 nel procedimento n. 113/75 e pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. C 214 in data 11 settembre 1976;

Ritenuta la necessità di apportare ulteriori modificazioni alle anzidette disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 4 della predetta legge 1° febbraio 1965, n. 13, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Alle disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

1) Nell'art. 1, punto 4, le parole: « articoli 24, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133 » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 152, 165 e 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ». La nota (4) in calce allo stesso articolo è soppressa.

2) L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Agli effetti doganali, fuori dei casi disciplinati dai regolamenti delle Comunità europee e sempreché non sia diversamente stabilito da speciali disposizioni od accordi internazionali, si considera come Paese di origine delle merci quello nel quale le merci stesse sono state prodotte o hanno subito l'ultima sostanziale trasformazione industriale ».

3) Il punto 2 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

« Quando dopo la data indicata nel precedente punto 1 interviene una variazione del dazio, l'importatore può chiedere l'applicazione del dazio più favorevole purché la merce non sia stata già lasciata alla libera disponibilità dell'importatore stesso. La domanda deve contenere l'indicazione dell'aliquota daziaria richiesta.

La facilitazione di cui al precedente comma non si applica ai prelievi agricoli ed alle altre imposizioni previste nell'ambito della politica agricola comune e nell'ambito dei regimi specifici applicabili, a norma dell'art. 235 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ».

4) Dopo l'art. 11 è inserito il seguente art. 11-*bis*:

« Le misure antidumping o compensative, sia provvisorie sia definitive, istituite dalla commissione delle Comunità europee in base alla raccomandazione della commissione medesima n. 77/329/CECA in data 15 aprile 1977, e successive modificazioni, sono adottate con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quando le misure antidumping o compensative, comprese quelle adottate in applicazione del regolamento n. 459/68/CEE del consiglio delle Comunità europee in data 5 aprile 1968, e successive modificazioni, consistono nell'imposizione dell'obbligo di garantire il pagamento di un dazio provvisorio, la garanzia deve essere prestata mediante deposito in contanti delle relative somme; in tale caso non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 87 e 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ».

5) L'art. 13 è sostituito dal seguente:

« Sono esenti dal pagamento dei diritti doganali, a condizione di reciprocità, gli oggetti destinati:

*a*) all'uso ufficiale delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari;

*b*) all'uso personale ed esclusivo degli agenti diplomatici accreditati in Italia e dei funzionari consolari stranieri autorizzati ad esercitare la loro funzione in Italia, nonchè dei loro familiari conviventi;

*c*) all'uso personale ed esclusivo dei cittadini stranieri impiegati in Italia nei servizi amministrativi e tecnici delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari, nonché dei loro familiari conviventi, limitatamente agli oggetti importati in occasione della loro prima immissione in funzione.

Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, stabilisce i limiti e le modalità di applicazione del precedente comma e, nel quadro degli accordi con i singoli Paesi concernenti le relazioni diplomatiche e consolari, può a condizione di reciprocità estendere l'esenzione di cui al punto *c*) agli oggetti diversi da quelli importati in occasione della prima immissione in funzione nonchè prevedere, per gli oggetti ammessi alla franchigia in base alle disposizioni del presente articolo, il mantenimento della franchigia stessa in caso di cessione a terzi che comporti la cessazione della destinazione agevolata ».

6) L'art. 15 è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto previsto dal regolamento (CEE) numero 754/76 adottato dal consiglio delle Comunità europee il 25 marzo 1976, le merci delle quali risulti comprovata l'origine italiana o che presentino caratteristiche proprie della produzione italiana sono ammesse all'importazione definitiva senza il pagamento dei diritti di confine diversi da quelli contemplati nel predetto regolamento.

L'esenzione è accordata alle condizioni indicate nel primo comma dell'art. 8, nell'art. 9 e nel secondo comma dell'art. 10 del suddetto regolamento, considerando i richiami al territorio doganale della Comunità come riferiti al territorio doganale della Repubblica ».

7) L'art. 16 è sostituito dal seguente:

« Nel caso di reintroduzione in esenzione da diritti di confine di merci ammesse, quando si esportano, a restituzione o ad abbuono di diritti devono essere rimborsate allo Stato le somme relative alle restituzioni od agli abbuoni usufruiti.

Nel caso di variazione o di nuova istituzione di diritti di confine diversi da quelli contemplati nel regolamento richiamato nel precedente articolo sono dovuti i maggiori tributi derivanti dall'applicazione delle norme in vigore al momento indicato nell'art. 6, ultimo comma, delle presenti disposizioni, ancorché le merci non siano state ammesse a restituzione o ad abbuono dei predetti tributi all'atto dell'esportazione.

Il capo della circoscrizione doganale può consentire, se le circostanze lo giustificano, la reintroduzione in esenzione da diritti di confine di merci precedentemente esportate a scarico di temporanea importazione per lavorazione; in tal caso devono essere pagati i diritti di confine e gli interessi di mora che sarebbero stati riscossi alla data della riesportazione se le merci stesse fossero state importate definitivamente. Ove la riesportazione sia avvenuta prima della temporanea importazione a termine dell'art. 187, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, devono essere pagati i diritti di confine già abbuonati sulle merci temporaneamente importate ».

8) Nel primo comma dell'art. 17 le parole: « costituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 marzo 1947, n. 247 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'art. 221 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ».

9) L'art. 18 è sostituito dal seguente:

« Le norme dei regolamenti comunitari che, ai fini dell'applicazione della tariffa doganale comune, disciplinano la determinazione del valore in dogana delle merci importate si osservano anche nei casi di importazione di merci per le quali detta tariffa non è applicabile; in tali casi, se le merci soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunità economica europea ovvero si trovano in libera pratica conformemente al trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, i richiami al territorio doganale della Comunità contenuti nei predetti regolamenti si considerano riferiti al territorio doganale della Repubblica ».

10) L'art. 35 è sostituito dal seguente:

« Le dichiarazioni degli operatori dirette a conferire una destinazione doganale alle merci debbono essere redatte in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle finanze, sentito l'Istituto centrale di statistica, sulla base della nomenclatura e delle altre indicazioni statistiche stabilite con i regolamenti delle Comunità europee ».

11) Nel quinto comma dell'art. 45 sono soppresse le parole « limitatamente ai primi centottanta giorni di giacenza ».

12) Gli articoli 3, 4, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 47 e 48 sono abrogati.

Art. 2.

Nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è soppresso il secondo comma dell'art. 328.

Art. 3.

La norma di cui al punto 2, secondo comma, dell'articolo 6 delle disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana, quale risulta modificato con l'art. 1 del presente decreto, ha effetto dall'11 settembre 1976.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre* 1978
*Atti di Governo, registro n.* 19, *foglio n.* 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1978, n. **696.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Berrini », in Boves.**

N. 696. Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1978, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Fondazione Berrini », in Boves (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *ottobre* 1978
*Registro n.* 14 *Beni culturali, foglio n.* 328

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 ottobre 1978.

**Sostituzione di un componente dell'ufficio di segreteria della commissione per i contributi alla stampa italiana all'estero.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 6 giugno 1975 n. 172, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 9 giugno 1975;

Visto il proprio decreto 10 maggio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 25 settembre 1976;

Visto il proprio decreto 24 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 1977;

Visto il telegramma n. 255/4 in data 17 ottobre 1978, con il quale il Ministero degli affari esteri comunica la designazione del segretario di legazione Germano Marone quale componente dell'ufficio di segreteria della commissione per i contributi alla stampa italiana all'estero in sostituzione del segretario di legazione Anna Maria Lattuada;

Decreta:

Il segretario di legazione Germano Marone è chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria della commissione per i contributi alla stampa italiana all'estero di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1976 in rappresentanza del Ministero degli affari esteri.

Roma, addì 23 ottobre 1978

p. *Il Presidente:* BRESSANI

**(8717)**

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1978.

**Sostituzione di un membro e del segretario e nomina di alcuni membri del comitato interministeriale previsto dall'art. 8 della legge 30 aprile 1976, n. 374, concernente provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili fra piccole e medie imprese.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 374, concernente provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1977, registro n. 10, foglio n. 224, con il quale si è provveduto alla nomina dei componenti del comitato interministeriale previsto dall'art. 8 della legge dinanzi richiamata;

Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1978, registro n. 2, foglio n. 219, con il quale sono stati nominati i rappresentanti regionali in seno al comitato sopra indicato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione di alcuni membri e del segretario, ed alla nomina di tre rappresentanti regionali nel citato comitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1978, con il quale sono stati nominati i sottosegretari di Stato;

Visto l'ordine di servizio in data 19 maggio 1978, con il quale sono state conferite alla dott.ssa Mirella Alese in Zambra, ispettore capo aggiunto, le competenze in ordine all'applicazione, per la parte concernente il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della legge 30 aprile 1976, n. 374;

Viste le designazioni delle regioni Liguria, Trentino-Alto Adige e Lazio dei propri rappresentanti regionali;

Decreta:

Art. 1.

Fermi restando tutti gli altri componenti del comitato di cui all'art. 8 della legge 30 aprile 1976, n. 374, sono chiamati a farne parte i signori:

Aliverti on. Gianfranco, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato in sostituzione dell'on. dott. Enzo Erminero;

Guerisoli Giorgio, rappresentante della regione Liguria;

Scarperi dott. Maurizio, rappresentante della regione Trentino-Alto Adige;

Berti dott. Mario, rappresentante della regione Lazio.

Le funzioni di segretario saranno esercitate dalla dott.ssa Mirella Alese in Zambra, ispettore capo ag-

giunto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in sostituzione del dott. Giuseppe De Rinaldis.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1978

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *settembre* 1978
*Registro n.* 11 *Industria, foglio n.* 382

**(8769)**

---

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1978.

**Approvazione del programma di esame relativo al concorso di ammissione nella carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il parere n. 3/78 emesso dalla II sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione nell'adunanza del 7 giugno 1978;

Ritenuto che, in relazione al suggerimento formulato dallo stesso Consiglio superiore della pubblica amministrazione nel suddetto parere, è da considerare superflua la specificazione degli argomenti materia per materia in quanto, eccettuato il diritto penale, si richiede la conoscenza completa delle materie di esame;

Decreta:

Il programma di esame dei concorsi di ammissione nella carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è stabilito come segue:

*Prove scritte*:

1) diritto civile e diritto commerciale;
2) diritto pubblico interno (costituzionale ed amministrativo).

*Prova orale*:

1) le materie delle prove scritte;
2) economia politica e scienza delle finanze;
3) economia dei trasporti;
4) diritto internazionale pubblico;
5) diritto penale: istituti generali - delitti contro la pubblica amministrazione - delitti contro la fede pubblica - delitti contro il patrimonio;
6) elementi di statistica;
7) contabilità di Stato;
8) leggi sulla circolazione stradale e disciplina del traffico;
9) organizzazione e funzioni della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

*Prova facoltativa* (solamente scritta) *di lingue estere*: francese, inglese, tedesco.

Roma, addì 21 settembre 1978

*Il Ministro*: COLOMBO

**(8831)**

---

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1978.

**Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione e rettifiche nelle nomine di alcuni componenti delle commissioni elettorali circoscrizionali.**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione e sono state costituite le commissioni elettorali centrale e circoscrizionali;

Vista la comunicazione in data 14 settembre 1978, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per i problemi della pubblica amministrazione, chiede che venga rinviata al 10 dicembre 1978 la data già fissata per le elezioni;

Udito il parere del consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' rinviata al 10 dicembre 1978 la data delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Le elezioni avranno svolgimento dalle ore 8 alle ore 20.

Art. 2.

L'art. 4 del citato decreto ministeriale 13 aprile 1978, per la parte che riguarda la nomina della commissione elettorale circoscrizionale dell'Emilia e Romagna, è rettificato nel senso che i componenti indicati come Fiori dott. Adriano e Betetti Francesca vanno esattamente indicati come Fiore dott. Adriano e Bitetti dottoressa Francesca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Roma, addì 29 settembre 1978

*Il Ministro*: PEDINI

**(8832)**

---

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1978.

**Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.**

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente « Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche »;

Ritenuto che, in forza dell'art. 1, paragrafo *b*), della citata legge n. 64/1974, devono essere emanate norme tecniche specifiche per i « carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera; criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni »;

Visto il voto n. 528/77, espresso dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in data 23 settembre 1977, col quale sono stati ritenuti meritevoli di approvazione i « Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e norme tecniche per i carichi ed i sovraccarichi » e le istruzioni relative redatte del servizio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i « Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e norme tecniche per i carichi ed i sovraccarichi » che si riportano in allegato al presente decreto e di cui formano parte integrante.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 32 della ripetuta legge 2 febbraio 1974, n. 64, dette norme entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il servizio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici provvederà a mezzo circolare, ad emanare le istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche di cui al voto n. 528/77 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché all'aggiornamento relativo, sempre previo favorevole parere del Consiglio superiore stesso.

Roma, addì 3 ottobre 1978

*Il Ministro dei lavori pubblici*
STAMMATI

*Il Ministro dell'interno*
ROGNONI

---

CRITERI GENERALI PER LA VERIFICA DI SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E NORME TECNICHE PER I CARICHI ED I SOVRACCARICHI.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE.

Le presenti norme sono relative alle costruzioni ad uso civile ed industriale. I metodi generali di verifica nonché i valori delle azioni qui previsti sono applicabili a tutte le costruzioni da realizzare nel campo dell'ingegneria civile per quanto non in contrasto con vigenti norme specifiche.

2. CRITERI GENERALI PER LA VERIFICA DI SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI.

2.1. *Scopo delle verifiche di sicurezza.*

Scopo delle verifiche è di garantire che l'opera sia in grado di resistere con adeguata sicurezza alle azioni cui potrà essere sottoposta, rispettando le condizioni necessarie per il suo esercizio normale, e che sia assicurata la sua conservazione nel tempo.

Tali verifiche si applicano alla struttura presa nel suo insieme ed a ciascuno dei suoi elementi costitutivi; esse devono essere soddisfatte sia durante l'esercizio sia nelle diverse fasi di costruzione, trasporto e messa in opera.

2.2. *Metodi di verifica.*

I metodi di verifica ammessi dalle presenti norme sono:

*a*) il metodo convenzionalmente denominato « metodo delle tensioni ammissibili »;

*b*) il « metodo semi-probabilistico agli stati limite ».

Oltre ai metodi *a*) e *b*) sono consentiti altri metodi di verifica scientificamente comprovati purché venga conseguita una sicurezza non inferiore a quella ottenuta con l'applicazione dei sopraddetti metodi.

2.3. *Livelli di sicurezza.*

Con riferimento ad entrambi i metodi di verifica di cui alle lettere *a*) e *b*) del punto 2.2., i coefficienti applicativi, intesi a conseguire il livello necessario di sicurezza, saranno definiti dalle singole normative in funzione dei materiali, delle tipologie strutturali, della destinazione e della durata prevista dell'opera.

2.4. *Combinazioni di carico.*

Le combinazioni di carico da assumere per le verifiche, saranno definite dalle singole normative in funzione del tipo, delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera.

3. AZIONI SULLE COSTRUZIONI.

3.1. *Generalità.*

Le azioni da considerare nelle costruzioni comprendono in genere: carichi permanenti, sovraccarichi, variazioni termiche, ritiro, fenomeni viscosi, cedimenti di vincoli, azioni dinamiche e sismiche.

Nel seguito sono indicati i dati di peso di elementi costruttivi per la determinazione dei carichi permanenti e sono date prescrizioni relativamente a carichi di esercizio, neve e vento, per la determinazione dei sovraccarichi, nonché relativamente a variazioni di temperatura.

Nella verifica con il metodo delle tensioni ammissibili (lettera *a*) del punto 2.2.) si assumono direttamente i valori dei carichi indicati nel seguito.

Nella verifica con il metodo semi-probabilistico agli stati limiti (lettera *b*) del punto 2.2.) gli stessi valori potranno considerarsi quasi valori caratteristici.

Per ogni altra azione si dovrà fare riferimento alle apposite regolamentazioni in vigore.

3.2. *Pesi di elementi costruttivi.*

In mancanza di conoscenza diretta, i pesi degli elementi costruttivi da assumere per la determinazione dei carichi permanenti dovranno essere conformi ai dati indicati nel prospetto seguente 3.2.I.

PROSPETTO 3.2.I.

| Numero | Materiale | Peso dell'unità di volume o dell'unità di superficie | |
|---|---|---|---|
| 1 | *A*) Calcestruzzo ordinario (non armato) | 2400 | $Kgf/m^3$ |
| 2 | Calcestruzzo armato, ordinario o precompresso . . . . . . . . . . | 2500 | » |
| | *B*) Malte: | | |
| 3 | Malta di calce . . . . . . . . . . | 1800 | » |
| 4 | Malta di cemento . . . . . . . . | 2100 | » |
| 5 | Malta bastarda (di calce o cemento) | 1900 | » |
| 6 | Malta di gesso . . . . . . . . . . | 1200 | » |
| 7 | Intonaco (spessore 1,5 cm) . . . . | 30 | $Kgf/m^2$ |
| | *C*) Manti di copertura: | | |
| 8 | Manto impermeabilizzante di asfalto e simile . . . . . . . . . . . . | 30 | » |
| 9 | Manto impermeabilizzante prefabbricato bituminoso in feltro di vetro e simili . . . . . . . . . . . . . | 10 | » |
| 10 | Tegole maritate (embrici e coppi) . | 60 | » |
| 11 | Sottotegole di tavelloni forati (spessore 3 ÷ 4 cm) . . . . . . . . | 35 | » |
| 12 | Lamiere di acciaio ondulate o nervate . . . . . . . . . . . . | 12 | » |
| 13 | Lamiere di alluminio ondulate o nervate . . . . . . . . . . . . | 5 | » |
| 14 | Lastre traslucide di resina artificiale, ondulate o nervate . . . . . . . | 10 | » |
| 15 | Lastre ondulate di cemento-amianto | 20 | » |

| Numero | Materiale | Peso dell'unità di volume o dell'unità di superficie | |
|---|---|---|---|
| | *D*) Muratura: | | |
| 16 | Muratura di mattoni pieni . | 1800 | Kgf/m³ |
| 17 | Muratura di mattoni semipieni . | 1500 | » |
| 18 | Muratura di mattoni forati . | 1100 | » |
| 19 | Muratura di pietrame e malta . . | 2200 | » |
| 20 | Muratura di pietrame listata . | 2100 | » |
| 21 | Muratura di blocchi forati di calcestruzzo . . . . . . . | 1200 | » |
| | *E*) Pavimenti: | | |
| 22 | Gomma, linoleum o simili . | 10 | Kgf/m² |
| 23 | Legno . . . . . . . . | 25 | » |
| 24 | Laterizio o ceramica o grès o graniglia (spessore 2 cm) . . . . . . | 40 | » |
| 25 | Marmo (spessore 3 cm) . . . | 80 | » |
| | *F*) Vetri: | | |
| 26 | Normale (3 mm) . . . . . . . . | 7,5 | » |
| 27 | Forte (4 mm) . | 10 | » |
| 28 | Spesso 5 (5 mm) . . . . | 12,5 | » |
| 29 | Spesso 6 (6 mm) . . . | 15 | » |
| 30 | Retinato (8 mm) | 20 | » |

3.3. *Sovraccarichi.*

Salvo casi particolari in cui l'azione dei carichi dinamici deve essere debitamente valutata, tutti i carichi saranno considerati agire staticamente; essi verranno adeguatamente maggiorati, ove sia il caso, per tenere conto degli effetti dinamici, a parte quanto precisato nei regolamenti appositi.

3.3.1. Carichi di esercizio.

L'entità dei carichi verticali, comprensivi degli effetti dinamici ordinari, quando non sia diversamente precisato possono desumersi dal prospetto seguente.

PROSPETTO 3.3.I.

| Numero | Locale | | Carico Kgf/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Locali d'abitazione, o di servizio, e di ufficio non aperto al pubblico e relativi terrazzi di copertura praticabili | | 200 |
| 2 | Locali pubblici suscettibili di affollamento (negozi, ristoranti, caffè, banche, uffici postali, aule scolastiche) e relativi terrazzi di copertura praticabili . . . | | 350 |
| 3 | Locali pubblici suscettibili di grande affollamento (sale di riunioni, cinema, teatri, chiese, tribune con posti fissi, palestre, negozi con carichi rilevanti, ecc.) . . | | 500 |
| 4 | Sale da ballo, tribune senza posti fissi, ecc. . . . . . . . | | 600 |
| 5 | Balconi e scale | per edifici d'abitazione . . . . . . | 400 |
| | | per edifici pubblici e scolastici . . . . | 500 |
| 6 | Sottotetto accessibile . . | | 100 |
| 7 | Rimesse per autovetture fino a 2,5 t di peso . . . . . . . . . . . | | 300 |
| 8 | Archivi e biblioteche . . . . | | Variabili secondo i casi, comunque non minore di 600 |

3.3.2. Neve.

Il carico di neve sarà determinato in base alle condizioni locali di clima e di esposizione, considerata l'estrema variabilità delle precipitazioni nevose da zona a zona.

In ogni caso, per località ad altitudine non maggiore di 300 m, il carico di neve al metro quadrato di proiezione orizzontale della costruzione non dovrà essere assunto minore di:

90 Kg/m² per le seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Marche, Umbria, Abruzzi (zona I, figura 3.3.I.);

60 Kg/m² per le restanti regioni (zona II, figura 3.3.I.).

Per località ad altitudine h (in metri) maggiore di 300 m, tale carico sarà aumentato di:

$$0{,}15\ (h - 300) \qquad (\text{in Kg/m}^2)$$

Nelle coperture con inclinazione uguale o maggiore di 60° sull'orizzontale, quando il materiale di copertura non abbia particolare rugosità e quando non siano presenti ritegni che impediscano lo scivolamento della neve, il carico dovuto a questa potrà essere trascurato.

Per inclinazioni comprese fra 20 e 60°, sempreché non siano presenti ritegni che impediscano lo scivolamento della neve, è ammessa una riduzione, assumendo una variazione lineare del 2,5% per ogni grado di inclinazione. Per inclinazioni minori di 20° il carico di neve dovrà essere considerato per intero.

Si dovrà tenere conto dell'eventuale formazione di sacche di neve, ad esempio in corrispondenza dei compluvi, adottando un peso specifico apparente compreso tra 250 e 500 Kg/m³, secondo il presumibile grado di compattezza.

3.3.3. Vento.

Azioni del vento.

Le azioni del vento si suppongono, di regola, di carattere statico.

Peraltro, in particolari tipi costruttivi, il vento può dare luogo a fenomeni dinamici di cui occorrerà tener debito conto in sede di progetto.

Le azioni statiche del vento, la cui direzione si considera orizzontale, si traducono in pressioni e depressioni agenti normalmente alle superfici, sia esterne sia interne, degli elementi che compongono la costruzione. In quanto segue si assumeranno positive le pressioni, negative le depressioni.

Per determinare l'azione sul singolo elemento si considererà la combinazione più gravosa della pressione $p_e$, agente sulla superficie esterna, e della pressione $p_i$, agente sulla superficie interna dell'elemento.

L'azione d'insieme esercitata dal vento su una costruzione è data dalla risultante delle azioni sui singoli elementi, considerando di regola, come direzione del vento, quella corrispondente ad uno degli assi principali della pianta della costruzione: in casi particolari, come ad esempio per le torri reticolari, deve considerarsi anche l'ipotesi di vento spirante secondo la direzione di una delle diagonali.

Le pressioni sono date dall'espressione:

$$p = c\, q$$

dove: $c$ è il coefficiente di esposizione e di forma;

$q$ è la pressione cinetica esercitata dal vento.

Pressione cinetica q.

La pressione cinetica per altezze di 20 m dal suolo assume di regola i valori indicati nel prospetto 3.3.II. relativamente alle quattro zone in cui convenzionalmente è stata divisa l'Italia. Tali valori possono essere variati, in casi particolari, se le condizioni locali di clima e di esposizione appaiono giustificatamente differenziati rispetto alle condizioni medie di ventosità della zona.

PROSPETTO 3.3.II.

| | Zona | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | $q_{20}$ Kgf/m² . . . . | 60 | 80 | 100 | 120 |

La divisione delle zone corrisponde alle figure 3.3.III. e 3.3.IV. ed alla descrizione seguente:

zona 1 - Entroterra della regione A a quota minore di 500 m e della regione B a quote minori di 300 m;

zona 2 - Fascia costiera della regione B; fascia subcostiera della regione A; entroterra della regione A a quote tra 500 e 1200 m, della regione B a quote tra 300 e 800 m e della regione C a quote minori di 800 m;

zona 3 - Fascia costiera delle regioni A, C e D: entroterra delle regioni D ed E a quota fino a 800 m; entroterra della regione A a quote tra i 1200 e 2000 m; entroterra delle regioni B e C a quote tra 800 e 1500 m;

Fig. 3.3.I

Fig 3.3 II

REGIONE A

ZONA 4 3 2 1 2 3

2 000 m — 1200 m — 500 m — 0 m s.l.m.

Entroterra — 20 km Fascia subcostiera — 20 km Fascia costiera

REGIONE B

ZONA 4 3 2 1 2

1500 m — 800 m — 300 m — 0 m s.l.m.

Entroterra — 20 km Fascia costiera

REGIONE C

ZONA 4 3 2 2 3

1500 m — 800 m — 300 m — 0 m s.l.m.

Entroterra — 20 km Fascia costiera

REGIONI D-E

ZONA 4 3 3 REGIONE D 3

ZONA 4 3 REGIONE E 4

800 m — 0 m s.l.m.

Entroterra — 20 km Fascia costiera

Fig. 3.3.IV

Fig. 3.3.III

zona 4 - Fascia costiera della regione E; entroterra della regione A a quote maggiori di 2000 m; entroterra delle regioni B e C a quote maggiori di 1500 m; entroterra delle regioni D ed E a quote maggiori di 800 m.

Si indicano con:

fascia costiera, quella che comprende le località a distanza dal mare minore di 20 km e non schermate da un crinale montano;

entroterra, le località a distanza dal mare maggiore di 20 km per le regioni B, C, D ed E e maggiore di 40 km per la regione A;

fascia subcostiera, compresa fra 20 e 40 km di distanza dal mare, limitatamente alla regione A.

Per costruzioni di altezza massima H non maggiore di 10 m si adotterà una pressione cinetica uniforme pari a:

$$0.75\ q_{20}$$

Per costruzioni di altezza massima H (in metri) compresa tra 10 e 20 m si adotterà una pressione cinetica uniforme pari a:

$$\frac{H + 20}{40}\ q_{20}$$

Per costruzioni di altezza massima H (in metri) maggiore di 20 m si adotterà una pressione cinetica pari a $q_{20}$ per le parti di edificio fino a 20 m.

Per le parti di costruzione a quote H comprese tra 20 e 100 m si adotterà una pressione cinetica pari a:

$$q_{20} + 60\ \frac{H - 20}{100}\ (Kgf/m^2)$$

Per le parti di costruzione a quote maggiori di 100 m la pressione cinetica rimarrà costante (vedere fig. 3.3.II.).

3.4. *Variazioni termiche.*

Si dovrà tenere conto della variazione termica più sfavorevole rispetto alla temperatura ambiente all'atto dell'esecuzione dell'opera nei casi ordinari, in mancanza di dati più precisi, si potrà ammettere che gli scarti di temperatura rispetto a quella media locale siano di + 25° per le strutture in acciaio e di ±15° per le strutture in c.a. e c.a.p., direttamente esposta alle azioni atmosferiche; e di ±15° per le strutture in acciaio e ±10° per le strutture in c.a. e c.a.p. per opere direttamente esposte.

*Il Ministro dei lavori pubblici*
STAMMATI

**(8135)**

---

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Artrosifon » 24 confetti, della ditta Panthox e Burck S.p.a., in Milano.** (Decreto di revoca n. 5263/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 24 agosto 1968, con il quale venne registrata al n. 8578 la specialità medicinale denominata « Artrosifon » 24 confetti, a nome della ditta Panthox e Burck S.p.a., con sede in Milano, via Beldiletto, 1, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, ha espresso il parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede;

Considerato, altresì, che la proposta di modifica di composizione presentata dalla ditta succitata non è accettabile per la presenza di altri componenti non rilevanti ad una terapia antireumatica, come da parere del Consiglio superiore di sanità in data 24 maggio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Artrosifon » 24 confetti, registrata al n. 8578 in data 24 agosto 1968, a nome della ditta Panthox e Burck S.p.a., con sede in Milano, via Beldiletto, 1.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

**(8622)**

---

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Mentalgina R.R. » compresse, nelle confezioni da 2, 10 e 20 compresse × g 0,50, della ditta R. R. Ragionieri S.p.a., in Sesto Fiorentino.** (Decreto di revoca n. 5257/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 26 maggio 1954, 1° novembre 1959 e 22 gennaio 1968, con i quali venne registrata al n. 1591 la specialità medicinale denominata « Mentalgina R.R.)» compresse, nelle confezioni da 2, 10 e 20 compresse × g 0,50, a nome della ditta Roberto e Rodolfo Ragionieri, ora R. R. Ragionieri S.p.a., con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 356, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, ha espresso il parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede;

Considerato, altresì, che le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata non sono state ritenute valide, né accettabile la proposta di modifica di composizione (sostituzione dell'aminofenazone con propifenazone a pari dosaggio), come da parere del Consiglio superiore di sanità in data 24 maggio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Mentalgina R.R. » compresse, nelle confezioni da 2, 10 e 20 compresse × g 0,50, registrata al n. 1591 in data 26 maggio 1954, 1° novembre 1959 e 22 gennaio 1968, a nome della ditta R. R. Ragionieri S.p.a., con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 356.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

(8617)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sanartrosi » 20 confetti, della ditta L.I.S.T.E.R., in Bari.** (Decreto di revoca n. 5270/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 5 marzo 1962, con il quale venne registrata al n. 19685 la specialità medicinale denominata « Sanartrosi » 20 confetti, a nome della ditta L.I.S.T.E.R., con sede in Bari, via Matteotti, 16, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, ha espresso il parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede;

Considerato, altresì, che la proposta di modifica di composizione (sostituzione del componente aminofenazone-idrossi-isoftalato con acido idrossi-isoftalico) presentata dalla ditta succitata non è stata ritenuta accettabile, come da parere del Consiglio superiore di sanità in data 24 maggio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sanartrosi » 20 confetti, registrata al n. 19685 in data 5 marzo 1962, a nome della ditta L.I.S.T.E.R., con sede in Bari, via Matteotti, 16.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

(8629)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Reumaril » 30 discoidi, della ditta I.T.I. - Istituto terapeutico internazionale, in S. Angelo Lodigiano.** (Decreto di revoca numero 5275/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 14 dicembre 1976, con il quale venne registrata al n. 18184 la specialità medicinale denominata « Reumaril » 30 discoidi, a nome della ditta I.T.I. - Istituto terapeutico internazionale S.p.a., con sede in S. Angelo Lodigiano (Milano), via Umberto I, 26, preparata nella propria officina farmaceutica sita in Milano, via Principe Eugenio, 23;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, ha espresso il parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 24 maggio 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Reumaril » 30 discoidi, registrata al n. 18184 in data 14 dicembre 1976 a nome della ditta I.T.I. - Istituto terapeutico internazionale, con sede in S. Angelo Lodigiano (Milano), via Umberto I n. 26.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

(8635)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Nitrosal » polvere, nella confezione da kg 22,5 (50 libbre), della ditta Salsbury Laboratories - Charles City, Iowa (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla ditta International Chemical Corporation S.p.a., in Aprilia.** (Decreto di revoca n. 5289/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 26 marzo 1959 e 24 marzo 1970, con i quali venne registrata al n. 10755 la specialità medicinale per uso veterinario denominata « Nitrosal » polvere, nella confezione da kg 22,5 (50 libbre), a nome della ditta Salsbury Laboratories - Charles City, Iowa (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla ditta International Chemical Corporation S.p.a., con sede in Aprilia (Latina), via Pontina, km 47,015, preparata nell'officina farmaceutica della ditta estera medesima;

Vista la domanda in data 1° giugno 1976, con la quale la ditta International Chemical Corporation S.p.a. succitata ha chiesto la registrazione a proprio nome della specialità medicinale di cui si tratta;

Atteso che detta domanda non ha avuto seguito, essendo in corso procedimento di revoca;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, a base di arsenico, è da ritenersi dannosa, per il pericolo di residui di arsenico nelle carni;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Nitrosal » polvere, nella confezione da kg 22,5 (50 libbre), registrata al n. 10755 in data 26 marzo 1959 e 24 marzo 1970 a nome della ditta Salsbury Laboratories - Charles City, Iowa (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla ditta International Chemical Corporation S.p.a., con sede in Aprilia (Latina), via Pontina, km 47,015.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

**(8611)**

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Balpiren Papaverina » 20 confetti, della ditta Laboratorio chimico farmaceutico V. Baldacci S.p.a., in Pisa.** (Decreto di revoca n. 5273/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 17 ottobre 1960, con il quale venne registrata al n. 17797/A la categoria confetti della specialità medicinale denominata « Balpiren Papaverina », nella confezione da 20 confetti, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico V. Baldacci S.p.a., con sede in Pisa, via S. Michele degli Scalzi, 73, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, ha espresso il parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego che tale sostanza richiede;

Considerato, altresì, che le controdeduzioni presentate in merito dalla ditta succitata non sono state ritenute valide ai fini del mantenimento della registrazione della categoria di cui si tratta, nè accettabile la proposta di modifica di composizione (sostituzione del componente orto-metossi-fenilossiacetato di aminofenazone con un'associazione in rapporto stechiometrico di acido orto-metossi-fenilossiacetato e propifenazone), come da parere del Consiglio superiore di sanità in data 24 maggio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria confetti della specialità medicinale denominata « Balpiren Papaverina », nella confezione da 20 confetti, registrata al n. 17797/A in data 17 ottobre 1960, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico V. Baldacci S.p.a., con sede in Pisa, via S. Michele degli Scalzi, 73.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

**(8632)**

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1978.

**Proroga dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Corbola, società cooperativa a responsabilità limitata.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 25 ottobre 1977, con cui è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Corbola, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Corbola (Rovigo), in applicazione degli articoli 33 del citato testo unico e 57, lettere *a)* e *c)*, del pure citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti i provvedimenti del Governatore della Banca d'Italia in data 26 ottobre 1977 e 23 dicembre 1977, concernenti la nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della predetta Cassa rurale;

Considerata la necessità di prorogare la procedura di amministrazione straordinaria;

Sulla richiesta del commissario straordinario;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

La procedura di gestione straordinaria disposta per la Cassa rurale ed artigiana di Corbola, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Corbola (Rovigo), viene prorogata ai sensi e per gli effetti degli articoli 34 del ripetuto testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1978

*Il Ministro*: PANDOLFI

(8719)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1978.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VI Rich - Rassegna internazionale della chimica e Mac '78 », in Milano.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VI Rich - Rassegna internazionale della chimica e Mac '78 » che avrà luogo a Milano dal 21 al 25 novembre 1978 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 10 novembre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(8929)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1978.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XV Bias - Convegno mostra biennale internazionale dell'automazione e strumentazione », in Milano.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XV Bias - Convegno mostra biennale internazionale dell'automazione e strumentazione » che avrà luogo a Milano dal 21 al 25 novembre 1978 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 10 novembre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(8928)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Conferimento di diploma al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che il prof. Alfredo Paolella si è distinto in modo eminente, con profonda conoscenza della tematica criminologica ed eccezionale impegno professionale ed umano all'osservazione e al trattamento dei detenuti, presupposti indispensabili per il loro recupero e reinserimento sociale;

Conferisce

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale alla memoria del prof. Alfredo Paolella, titolare della cattedra di criminologia dell'Università di Napoli.

Roma, addì 25 ottobre 1978

*Il Ministro*: BONIFACIO

(8809)

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Ascoli Piceno

Con decreto interministeriale 29 settembre 1978, n. 701, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Poligono di tiro a segno di Ascoli Piceno » distinto nel catasto dell'omonimo comune al foglio n. 76, particelle 76, 118, 151, della superficie complessiva di mq 19.170.

(8877)

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Fosfosol dell'Impresa Verchim Asterias S.p.a.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Fosfósol concessa all'impresa Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia (Bologna), con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8773)

### Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Amitan polvere dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Amitan polvere concessa all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8774)

### Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Dithane Z 78 dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Dithane Z 78 concessa all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8775)

### Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Dithane Z 78 azzurro dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Dithane Z 78 azzurro concessa all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8776)

### Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato ZR 85 Super blu dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato ZR 85 Super blu concessa all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8777)

### Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Sevizin P dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Sevizin P concessa all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8778)

### Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Ducale » di Tarsogno di Tornolo

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1978, n. 1700, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Ducale » di Tarsogno di Tornolo (Parma).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(8811)

### Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Rocchetta » di Gualdo Tadino

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1978, n. 1701, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Rocchetta » di Gualdo Tadino (Perugia).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(8812)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Parziale annullamento del decreto ministeriale 9 settembre 1977 concernente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Ospedalieri » a r.l., in Potenza.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1978 è stato annullato il decreto ministeriale 9 settembre 1977, limitatamente al n. 43 d'ordine, riguardante lo scioglimento ex art. 2544 del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa edilizia « Ospedalieri » a r.l., in Potenza, costituita per rogito Paolo Madeo in data 24 settembre 1971, rep. n. 14911, reg. soc. n. 950.

(8810)

### Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Little Garden 67 », in Roma

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1978, i poteri conferiti al dott. Giuseppantonio Cela, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Little Garden 67 », in Roma, sono stati prorogati fino al 15 marzo 1979.

(8878)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 220

**Corso dei cambi del 10 novembre 1978 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 838,80 | 838,80 | 838,71 | 838,80 | 835,60 | 838,80 | 838,70 | 838,80 | 838,80 | 838,80 |
| Dollaro canadese | 715 — | 715 — | 715 — | 715 — | 711,68 | 715 — | 714,85 | 715 — | 715 — | 715 — |
| Franco svizzero | 515,63 | 515,63 | 516 — | 515,63 | 515,30 | 515,63 | 515,50 | 515,63 | 515,63 | 515,60 |
| Corona danese | 161,16 | 161,16 | 161,25 | 161,16 | 161,35 | 161,16 | 161,13 | 161,16 | 161,16 | 161,15 |
| Corona norvegese | 167,50 | 167,50 | 167,50 | 167,50 | 167,52 | 167,50 | 167,51 | 167,50 | 167,50 | 167,50 |
| Corona svedese | 193,39 | 193,39 | 193,25 | 193,39 | 192,97 | 193,39 | 193,25 | 193,39 | 193,39 | 193,40 |
| Fiorino olandese | 411,20 | 411,20 | 412,20 | 411,20 | 411,12 | 411,20 | 411,58 | 411,20 | 411,20 | 411,20 |
| Franco belga | 28,357 | 28,357 | 28,43 | 28,357 | 28,40 | 28,35 | 28,366 | 28,357 | 28,357 | 28,35 |
| Franco francese | 194,85 | 194,85 | 195,09 | 194,85 | 194,85 | 194,85 | 195,16 | 194,85 | 194,85 | 194,85 |
| Lira sterlina | 1652 — | 1652 — | 1652,10 | 1652 — | 1652 — | 1652 — | 1652,30 | 1652 — | 1652 — | 1652 — |
| Marco germanico | 444,55 | 444,55 | 444,70 | 444,55 | 444,55 | 444,55 | 444,34 | 444,55 | 444,55 | 444,50 |
| Scellino austriaco | 60,79 | 60,79 | 60,83 | 60,79 | 60,79 | 60,79 | 60,80 | 60,79 | 60,79 | 60,80 |
| Escudo portoghese | 18,15 | 18,15 | 18,28 | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 18,25 | 18,15 | 18,15 | 18,15 |
| Peseta spagnola | 11,851 | 11,851 | 11,87 | 11,851 | 11,851 | 11,85 | 11,832 | 11,851 | 11,851 | 11,85 |
| Yen giapponese | 4,456 | 4,456 | 4,46 | 4,456 | 4,456 | 4,45 | 4,458 | 4,456 | 4,456 | 4,45 |

**Media dei titoli del 10 novembre 1978**

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 73,225 |
| Redimibile 3,50% (Ricostruzione) | 99,350 |
| » 5% (Ricostruzione) | 97,750 |
| » 5% (Città di Trieste) | 99,975 |
| » 5% (Beni esteri) | 99,700 |
| » 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 | 87,475 |
| » 5,50% » » 1968-83 | 83,300 |
| » 5,50% » » 1969-84 | 81,225 |
| » 6% » » 1970-85 | 80,200 |
| » 6% » » 1971-86 | 78,200 |
| » 6% » » 1972-87 | 76,175 |
| » 9% » » 1975-90 | 84,325 |
| » 9% » » 1976-91 | 83,475 |
| » 10% » » 1977-92 | 88 — |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 83,725 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1979 | 99,90 |
| » » » Ind. 1- 7-1979 | 101,225 |
| » » » » 1-10-1979 | 101,150 |
| » » » » 1- 1-1978/80 | 100,600 |
| » » » » 1- 1-1978/80 | 100,525 |
| Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 1-1979 | 99,175 |
| » » Pol. 9% 1- 4-1979 I emiss. | 98,900 |
| » » » 9% 1-10-1979 II emiss. | 97,475 |
| » » Nov. 5,50% 1- 1-1980 | 93,775 |
| » » Pol. 9% 1- 1-1980 | 96,775 |
| » » » 10% 1- 1-1981 | 95,225 |
| » » Nov. 5,50% 1- 4-1982 | 81,100 |
| » » Pol. 12% 1- 1-1982 | 98,475 |
| » » » 12% 1- 4-1982 | 98,200 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 10 novembre 1978**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 838,75 |
| Dollaro canadese | 714,925 |
| Franco svizzero | 515,565 |
| Corona danese | 161,145 |
| Corona norvegese | 167,505 |
| Corona svedese | 193,32 |
| Fiorino olandese | 411,39 |
| Franco belga | 28,361 |
| Franco francese | 195,005 |
| Lira sterlina | 1652,15 |
| Marco germanico | 444,445 |
| Scellino austriaco | 60,795 |
| Escudo portoghese | 18,20 |
| Peseta spagnola | 11,841 |
| Yen giapponese | 4,457 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Rinvio delle prove scritte del concorso a dieci posti di segretario in prova nel ruolo del personale degli archivi notarili.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto successivo e pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* n. 248 del 5 settembre 1978, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a dieci posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli archivi notarili;
Considerato l'elevato numero di domande pervenute (circa tremila);
Ritenuta la necessità di stabilire una diversa sede di esame adeguata alle mutate esigenze;

Decreta:

Le prove scritte del concorso, per esame, a dieci posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli archivi notarili, indetto il 3 luglio 1978, avranno luogo in Roma, presso il palazzo dei congressi, piazza J. F. Kenedv nei giorni 11 e 12 aprile 1979, con inizio alle ore otto antimeridiane.

Resta in tal senso modificato l'art. 6, terzo comma, del suddetto bando di concorso.

Roma, addì 20 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: SPERANZA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre* 1978
*Registro n.* 28 *Giustizia, foglio n.* 79

**(8963)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

**Pubblico concorso, per esami, a due posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato;
Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;
Accertata la disponibilità dei posti in organico;
Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto predetto, che si è pronunciato, nella seduta dell'8 giugno 1978, sulle modalità di svolgimento del pubblico concorso, per esami, a due posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità;
Vista la deliberazione n. 18/*A* allegata al verbale n. 36 dell'11 luglio 1978, con la quale il comitato amministrativo dell'Istituto predetto ha espresso il proprio parere in merito alle modalità di svolgimento del pubblico concorso sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a due posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.
I vincitori del concorso saranno assegnati ai servizi amministrativi e del personale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*A*) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

*B*) Diploma di laurea in economia e commercio o in giurisprudenza o in scienze politiche, conseguito in una università della Repubblica. E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea.

*C*) Buona condotta.

*D*) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

*E*) Età non superiore ad anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

*a*) di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

*b*) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

*c*) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità dovrà pervenire o essere presentata al Servizio II - Ufficio concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.
Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.
Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonchè il relativo numero telefonico;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte ed un colloquio:

A) *Prove scritte*:

1) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, economia politica, scienza delle finanze;

2) diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

B) *Colloquio*:

le materie delle prove scritte;
statuto degli impiegati civili dello Stato;
diritto civile e commerciale;
diritto sanitario con particolare riguardo all'ordinamento e ai compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077 ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

*Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, nei giorni 27 e 28 febbraio 1979, con inizio alle ore 9.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni suindicati.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nel colloquio.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 7.

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendono far valere i titoli di precedenza nella nomina, previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonchè a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendono far valere i titoli di preferenza a parità di merito previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto il colloquio.

I documenti presentati direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettati soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà formata in base alla graduatoria di merito e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 7.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei, saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego; esse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiara-

zione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo orginale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero il certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere, altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

I documenti presentati direttamente all'ufficio indicato nel presente articolo saranno accettati soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, la nomina a consigliere nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto predetto.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova, il trattamento economico previsto per la qualifica iniziale, 1ª classe di stipendio, parametro 190, nella misura annua lorda di L. 1.396.500 (unmilionetrecentonovantaseimilacinquecento) nonchè le competenze accessorie e le indennità dovute a termini di legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 settembre 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre* 1978
*Registro n. 6 Sanità, foglio n.* 178

---

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

*Al direttore dell'Istituto superiore di sanità* - Viale Regina Elena, 299 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (prov. di . . .) il . . . e residente dal (1) . in . . . (prov. di . . .) via . . . . . n. . tel. . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . .(3);

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . presso . . . . .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . .;

6) non ha mai prestato (oppure ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (5);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

8) desidera ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo . . . . . . . . .

Data, . . . . .

Firma . . . . . (6)

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(5) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

**(8835)**

---

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Concorso a due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

*Facoltà di ingegneria*:

Istituto di geologia applicata . . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: laurea in ingegneria o laurea in scienze biologiche.

*Facoltà di giurisprudenza*:

Istituto di filosofia del diritto . . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: laurea in giurisprudenza.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

**(8965)**

## Concorso a tre posti di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico coadiutore delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

*Facoltà di medicina veterinaria*:

Istituto di anatomia sistematica comparata . posti n. 3

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

**(8966)**

### Concorso a nove posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubbblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico esecutivo delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

*Facoltà di medicina e chirurgia II*:

Istituto di clinica ortopedica . . . . posti n. 1
Cattedra di puericultura . . . . . » 1

*Facoltà di ingegneria*:

Cattedra di costruzioni edili . . . . » 1

*Facoltà di economia e commercio*:

Istituto di economia . . . . . . . » 1

*Facoltà di giurisprudenza*:

Cattedra di diritto amministrativo I . . » 1

*Facoltà di scienze politiche*:

Servizi generali . . . . . . . . . » 2

*Rettorato*:

Servizi generali . . . . . . . . » 1

*Facoltà di lettere e filosofia*:

Servizi generali . . . . . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

**(8967)**

### Concorso a due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

Istituto di igiene . . . . . . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: laurea in medicina e chirurgia o laurea in scienze biologiche.

Istituto di urologia . . . . . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno rispettivamente presso l'istituto di igiene e l'istituto di urologia della facoltà di medicina e chirurgia, alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

**(8964)**

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato agli ufficiali inferiori di complemento.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1977, registro n. 17 Difesa, foglio n. 7, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato agli ~~ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo~~;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1978, registro n. 16 Difesa, foglio n. 36, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1977, citato nelle premesse:

1. s. ten. s.a. cpl. cong. Murianni Roberto, nato il 17 marzo 1954 . . . . . . . . . punti 43,050
2. s. ten. s.a. cpl. cong. Cappellano Paolo, nato il 3 luglio 1952 . . . . . . . . . » 42,800
3. s. ten. f. cpl. cong. Russolo Franco, nato il 7 luglio 1954 . . . . . . . . . » 41,100
4. ten. s.a. cpl. tratt. Ricca Vincenzo, nato il 19 agosto 1950 . . . . . . . . . » 40,850

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) s. ten. s.a. cpl. cong. Murianni Roberto . punti 43,050
2) s. ten. s.a. cpl. cong. Cappellano Paolo . » 42,800
3) s. ten. f. cpl. cong. Russolo Franco . . » 41,100

Art. 3.

Il seguente candidato è dichiarato idoneo al concorso di cui trattasi:

ten. s.a. cpl. tratt. Ricca Vincenzo . . . punti 40,850

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1978

*Il Ministro*: RUFFINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1978*
*Registro n. 27 Difesa, foglio n. 221*

**(8670)**

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a undici posti di cantoniere da destinare al compartimento della viabilità per il Molise.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 31 ottobre 1978, 7ª edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 agosto 1977, n. 5393, registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1977, registro n. 6, foglio n. 69 e il decreto ministeriale 27 febbraio 1978, n. 3175, registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1978, registro n. 11, foglio n. 37, relativi alla approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per titoli, a undici posti di cantoniere dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per il Molise.

**(8905)**

# REGIONE LOMBARDIA

**Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cremona**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 655/San. del 20 marzo 1977, modificato dal decreto n. 8/CR del 24 gennaio 1978, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cremona;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la legge regionale n. 53 del 29 dicembre 1976 concernente le norme inerenti a pubblici concorsi, relative commissioni giudicatrici ed altri organi collegiali operanti in materie sanitarie di competenza regionale;

Viste le designazioni pervenute ed accertato che i funzionari regionali indicati rivestono le qualifiche regionali corrispondenti a quelle statali, come da tabella *A* della legge regionale n. 48 del 25 novembre 1973;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1974, n. 4;

Visto il proprio decreto n. 355 in data 21 aprile 1978, relativo alla delega della firma;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso indicato in oggetto è così costituita;

*Presidente*:

Gesualdi dott. Mario, funzionario regionale amministrativo, coordinatore, in servizio presso l'assessorato alla sanità.

*Componenti*:

Corsico prof. Giuseppe, docente in ispezione e controllo derrate alimentari origine animale dell'Università di Milano;

Redaelli prof. Gianluigi, direttore dell'istituto di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria dell'Università di Milano;

Ponzanelli dott. Salvatore, funzionario regionale veterinario, coordinatore, in servizio presso l'ufficio veterinario provinciale di Brescia;

Boschiroli dott. Giulio, veterinario condotto di Cingia de' Botti;

Sottoriva rag. Giuliano, funzionario regionale amministrativo, esperto, in servizio presso l'assessorato alla sanità.

*Segretario*:

Mazzotta Gobbo Biagina, funzionario regionale amministrativo, istruttore, in servizio presso l'assessorato alla sanità.

Art. 2.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Cremona.

Art. 3.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio veterinario provinciale di Cremona, della prefettura di Cremona e dei comuni interessati.

Milano, addì 3 ottobre 1978

p. *Il presidente*: THURNER

**(8737)**

# UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MESSINA

**Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1950 del 13 novembre 1975, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Messina alla data del 30 novembre 1974;

Visti i decreti dell'assessore regionale della sanità n. 15749 del 20 aprile 1977 e n. 16109 del 1° luglio 1977, con i quali è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti e riconosciuti regolari i verbali della commissione giudicatrice;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle sopraindicate operazioni concorsuali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 23 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 286;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei seguenti candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Costa Domenico | punti | 58,250 |
| 2. Bellomo Cosimo | » | 55,092 |
| 3. Campolo Paolo | » | 49,801 |
| 4. Villaroel Giuseppe | » | 45,373 |
| 5. Zappulla Carmelo | » | 45 |
| 6. Calvagna Giuseppe | » | 43,244 |
| 7. Maniaci Mario | » | 42 |
| 8. Barresi Claudio | » | 40,308 |
| 9. Liuzzo Basilio | » | 40,197 |
| 10. Cervo Ruggiero (invalido civile) | » | 40 |
| 11. Tranquillo Antonio | » | 40 |
| 12. Di Caprio Lamberto | » | 38 |
| 13. Picciolo Tommaso | » | 36,913 |
| 14. Surace Pasquale | » | 36 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo della prefettura di Messina ed a quello dei comuni di Floresta, S. Domenica Vittoria, Furci Siculo, Pagliara e Mandanici.

Messina, addì 24 ottobre 1978

*Il veterinario provinciale*: LUPOI

**(8887)**

## OSPEDALE UNIFICATO DI FANO E MONDOLFO

**Aumento del numero dei posti e proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.**

E' prorogato il termine, per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale presso la sede di Fano (il numero dei posti è elevato **a** due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (direzione amministrativa) dell'ente in Fano (Pesaro).

**(4007/S)**

## OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BRISIGHELLA

**Concorso ad un posto di assistente geriatra**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente geriatra.

Il vincitore del concorso dovrà prestare servizio per 20 ore settimanali anche presso la divisione di geriatria e per lungodegenti dell'ospedale per gli infermi di Faenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brisighella (Ravenna).

**(4000/S)**

## OSPEDALE DEL VALDARNO ARETINO DI MONTEVARCHI

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto geriatra addetto al servizio di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Montevarchi (Arezzo).

**(4001/S)**

## OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del centro sociale di malattie disendocrine.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del centro sociale di malattie disendocrine (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

**(4008/S)**

## OSPEDALE CIVILE « S. BIAGIO » DI BOVOLONE

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di medicina generale;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del servizio di radiologia e terapie fisiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Bovolone (Verona).

**(4005/S)**

## OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI LUGO

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lugo (Ravenna).

**(4006/S)**

## OSPEDALE « G. DE BOSIS » DI CASSINO

**Concorso ad un posto di direttore sanitario**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cassino (Frosinone).

**(3994/S)**

## OSPEDALE « S. MARIA » DI BORGO VAL DI TARO

**Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgo Val di Taro (Parma).

**(3996/S)**

## OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI MONSELICE

**Concorso ad un posto di direttore sanitario**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Monselice (Padova).

**(3999/S)**

## OSPEDALE DEGLI INFERMI DI TODI

**Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Todi (Perugia).

**(3997/S)**

## OSPEDALE « A. DI SUMMA » DI BRINDISI

**Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Brindisi.

**(4009/S)**

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;
un posto di aiuto di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Brindisi.

**(4010/S)**

## OSPEDALE CIVILE DI ASOLA

**Concorso ad un posto di assistente chirurgo**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente di Asola (Mantova).

**(3998/S)**

## OSPEDALE CIVILE « MADONNA DEL POPOLO "ISOTTA-CAPPIA" » DI OMEGNA

**Concorso ad un posto di primario radiologo**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Omegna (Novara).

**(3995/S)**

# REGIONI

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1978, n. **51.**

**Modificazioni alla legge regionale 25 giugno 1976, n. 32: «Istituzione dell'Azienda regionale della tenuta La Mandria».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 29 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

1) La lettera *e*) dell'art. 6 della legge regionale 25 giugno 1976, n. 32, è così modificata:

« *e*) deliberare l'acquisto e la vendita di scorte vive e morte e di attrezzature inerenti la produzione agricola, zootecnica e di selvaggina, entro il limite di lire 20 milioni, e proporre alla giunta regionale gli atti e i contratti necessari per l'attività aziendale che comportino una spesa superiore ».

2) La lettera *f*) dell'art. 6 della legge regionale 25 giugno 1976, n. 32, è così modificata: aggiungere in fine, dopo « dell'azienda », « e del parco regionale ».

3) Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 25 giugno 1976, n. 32, è così modificato:

3*a*) sopprimere le lettere *a*), *c*) e *d*);

3*b*) modificare la dizione della lettera *b*) con « l'assessore regionale competente per parchi regionali che lo presiede »;

3*c*) sostituire la dizione della lettera *f*) con: « i sindaci, o loro delegati, dei comuni i cui territori insistono sull'area attrezzata del parco regionale La Mandria ».

4) Sopprimere in fine del quinto comma dell'art. 8 della legge regionale 25 giugno 1976, n. 32, le parole « o dal consiglio di amministrazionne o dal direttore »

5) Il settimo comma dell'art 8 della legge regionale 25 giugno 1976, n 32, è così modificato: « Il comitato tecnico-politico invita a partecipare alle sue riunioni i membri del consiglio di amministrazione ed il direttore dell'azienda ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 21 agosto 1978

VIGLIONE

---

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1978, n. **52.**

**Interventi per il controllo e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 29 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Piemonte, nell'ambito dei suoi compiti statutari volti alla tutela dell'ambiente e alla pianificazione territoriale, coordina ed indirizza le iniziative per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico ed acustico sull'intero territorio regionale, anche per predisporre gli strumenti conoscitivi per i provvedimenti di competenza delle province e dei comuni.

Art. 2.

Per il raggiungimento degli scopi indicati nell'articolo precedente, la Regione potenzia il funzionamento dei servizi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico istituiti ai sensi dell'art. 7, primo e secondo comma, della legge 13 luglio 1966, n. 615, dalle province e dai comuni, secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 3.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale approva, con propria deliberazione, su proposta della giunta regionale, il piano generale per l'istituzione di una rete di stazioni automatiche di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e di stazioni meteorologiche, integrata da strumenti di laboratorio e da mezzi mobili. I progetti attuativi del piano sono approvati dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

La rete è gestita dei servizi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico di cui all'articolo precedente e coordinata dagli uffici regionali preposti alla tutela dell'ambiente che si avvarranno della collaborazione del consorzio per il trattamento automatico dell'informazione, costituito con legge regionale 4 settembre 1975, n. 48, per l'elaborazione e la gestione dei dati.

Ai fini della raccolta, dell'esame, dell'elaborazione e della pubblicazione dei dati, secondo le indicazioni del piano, ciascuna stazione di rilevamento della rete sarà collegata, con opportuni sistemi di trasmissione dei dati numerici, a centri capomaglia funzionanti presso ciascun servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e, da questi, agli uffici regionali preposti alla tutela dell'ambiente.

I dati raccolti attraverso la rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico sono posti a disposizione del comitato regionale, contro l'inquinamento atmosferico di cui all'art. 5 della legge 13 luglio 1966, n. 615, delle unità locali dei servizi istituite ai sensi della legge regionale 9 luglio 1976, n. 41, e di ogni altro ente od ufficio che necessiti di informazioni sullo stato di salubrità dell'aria.

Art. 4.

Per il miglior funzionamento della rete di rilevamento, per l'uniformità di misura dei parametri significativi dell'inquinamento, nonché per l'ottimizzazione della spesa, la Regione, sentiti i servizi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico esistenti, acquista:

1) gli automezzi attrezzati a laboratorio mobile in grado di effettuare la misura delle emissioni, delle variazioni meteorologiche e delle concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera;

2) gli strumenti di laboratorio, tenuto conto degli strumenti già esistenti presso ciascun servizio di rilevamento e di quelli assegnati alle amministrazioni provinciali con la legge regionale 8 novembre 1974, n. 32, e successive integrazioni e modificazioni;

3) gli apparecchi di rilevamento necessari per la costituzione della rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico.

La strumentazione necessaria al funzionamento dei servizi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico viene assegnata agli stessi attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, che prevederanno gli obblighi reciproci della Regione, delle province e dei comuni interessati.

La Regione può inoltre stipulare convenzioni con istituti pubblici di ricerca specializzati nella materia.

Art. 5.

Il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Piemonte, quando nello svolgimento dei compiti di cui agli articoli 5 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, ritenga di prescrivere l'installazione di apparecchi di controllo in continuo delle immissioni provenienti da stabilimenti industriali, da insediamenti pubblici e privati che possono con le loro emissioni provocare inquinamenti atmosferici, può prescrivere altresì che gli stessi siano compatibili con la rete regionale di rilevamento e ad essa collegabili.

Art. 6.

Nelle convenzioni di cui agli articoli precedenti può essere contemplato l'impegno della Regione a corrispondere alle province ed ai comuni interessati contributi annui per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature e della rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, anche con riguardo al pagamento degli stipendi al personale tecnico specializzato che deve essere inserito nei ruoli organici dei servizi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico.

Art. 7.

Le convenzioni previste dalla presente legge possono integrarsi con le convenzioni di cui all'art. 7 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 32, e successive modifiche e integrazioni, al fine di favorire, presso le amministrazioni provinciali, la formazione di appositi servizi di protezione dell'acqua e dell'aria.

Art. 8.

Il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Piemonte, in attuazione dell'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, esamina anche le questioni di competenza regionale inerenti all'inquinamento acustico ed è così integrato nella sua composizione:

da un esperto in chimica industriale;

da un esperto in tossicologia;

da due esperti in acustica.

I tecnici di cui al comma precedente sono scelti dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, tra gli esperti di istituti pubblici di ricerca.

Il comitato, nominato con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni.

Ai componenti del comitato spettano i compensi fissati dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

Art. 9.

Ai fini dello studio dei problemi dell'inquinamento acustico di competenza regionale, in funzione della prevenzione dei relativi effetti, la giunta regionale è autorizzata all'acquisto di attrezzature per la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore, nonché alla stipulazione di apposite convenzioni con istituti pubblici di ricerca specializzati nella materia, per predisporre gli elementi tecnici di una legislazione regionale per la prevenzione, il controllo e la repressione dell'inquinamento acustico, nonché per l'inserimento, nei regolamenti municipali di igiene, di norme volte allo specifico fine; nonché infine per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione per personale tecnico nel campo della misura, della prevenzione, del controllo e della repressione dell'inquinamento ambientale acustico.

Art. 10.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di 1.800 milioni negli anni dal 1978 al 1980.

Per l'anno 1978 la quota di spesa è determinata in 600 milioni; la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare sui successivi esercizi finanziari è rinviata alle leggi di approvazione dei relativi bilanci.

All'onere di 600 milioni per l'anno finanziario 1978 si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione « Spese per il controllo e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico » e con lo stanziamento di 600 milioni in termini di competenza e di cassa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 21 agosto 1978

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1978, n. **53.**

**Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 29 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Istituzione del Parco naturale*

Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituito con la presente legge il Parco naturale della Valle del Ticino.

Art. 2.

*Confini*

I confini del Parco naturale della Valle del Ticino, incidente sui confini di Castelletto sopra Ticino, Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese, Cameri, Galliate, Romentino, Trecate e Cerano, sono individuati nella allegata planimetria in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge.

Con la redazione del piano dell'area di cui al successivo art. 15 possono essere individuate aree interne al Parco naturale con differenti classificazioni.

I confini del Parco naturale della Valle del Ticino, sono delimitati da tabelle portanti la scritta « Regione Piemonte - Parco naturale della Valle del Ticino », da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue.

Le tabelle debbono essere sempre mantenute, a cura dell'amministrazione del Parco, in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Art. 3.

*Finalità*

Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino sono specificate secondo quanto segue:

1) tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesistiche della Valle del Ticino;

2) organizzare il territorio per la fruizione a fini ricreativi, didattici, scientifici e culturali;

3) difendere il patrimonio naturale costituito dalle acque del Ticino, al fine di migliorare le loro condizioni idrobiologiche e di proteggerle da fattori inquinanti;

4) ricostruire l'unità ambientale e paesistica, coordinando gli interventi sul territorio di pertinenza piemontese con quelli sul territorio di pertinenza lombarda istituito in Parco con legge regionale della regione Lombardia del 9 gennaio 1974, n. 2;

5) operare per la difesa e salvaguardia dell'impresa agricola, per il razionale utilizzo di tutta la zona ed il recupero delle terre incolte e a vocazione agricola in armonia con i piani agricoli di zona;

6) regolamentare i tagli boschivi onde favorire la riqualificazione dei boschi esistenti, elevandone il grado di produttività, nel rispetto delle finalità di cui ai precedenti numeri 1), 2), 4).

Art. 4.

*Durata della destinazione*

La destinazione a Parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente art. 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

Art. 5.

*Costituzione del consorzio tra gli enti interessati*

I comuni di Castelletto sopra Ticino, Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese, Cameri, Galliate, Romentino, Trecate e Cerano, nonché l'amministrazione provinciale di Novara, riuniti in consorzio, provvedono a svolgere le funzioni di direzione e di amministrazione necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3.

Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, invita i sindaci dei comuni ed il presidente dell'amministrazione provinciale di Novara, riuniti in comitato promotore, allo scopo di predisporre uno schema di statuto del consorzio da adottarsi dai singoli enti.

Tale comitato nomina, nella prima seduta, l'ufficio di presidenza e la segreteria.

Nei successivi sessanta giorni il comitato dovrà redigere lo statuto ed inviarlo ai comuni ed all'amministrazione provinciale di Novara per l'adozione.

Lo statuto, adottato dai consigli comunali e dal consiglio provinciale, deve essere inviato entro trenta giorni, alla Regione per l'approvazione.

### Art. 6.
*Lo statuto*

Lo statuto di cui al precedente articolo, deve prevedere come organi del consorzio:

*a*) il consiglio di amministrazione;

*b*) la giunta esecutiva;

*c*) il presidente.

Può altresì prevedere la costituzione di commissioni di esperti temporanee o permanenti istituite su singoli problemi dal consiglio di amministrazione.

### Art. 7.
*Consiglio di amministrazione*

Il consiglio di amministrazione è composto da:

*a*) tre rappresentanti per ciascun comune, eletti da ogni singolo consiglio comunale, di cui uno per la minoranza;

*b*) tre rappresentanti per il consiglio provinciale di cui uno per la minoranza.

L'elezione dei componenti il consiglio di amministrazione, da parte dei consigli di cui al comma precedente, deve avvenire entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni: decadono in ogni caso al termine del mandato del consiglio che li ha eletti.

In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.

Finché non sia riunito il nuovo consiglio di amministrazione sono prorogati i poteri del precedente.

### Art. 8.
*Comitato tecnico-scientifico*

Il consorzio, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un comitato tecnico-scientifico di esperti, istituito dal consiglio regionale con propria deliberazione.

I membri del comitato tecnico-scientifico possono partecipare alle riunioni del consiglio del consorzio, alle quali debbono essere invitati.

### Art. 9.
*Personale*

Per l'espletamento delle mansioni pertinenti il funzionamento del Parco, il consorzio utilizza proprio personale o può avvalersi degli uffici regionali, comprensoriali, provinciali e dei comuni interessati.

### Art. 10.
*Il direttore*

Il direttore del Parco naturale della Valle del Ticino è nominato dal presidente del consorzio in seguito a pubblico consorso. Il relativo bando è predisposto sentito il comitato tecnico scientifico.

La funzione di direttore può essere attribuita dal consorzio, per incarico, ad un dipendente scelto tra il personale di cui al precedente art. 9, previa convenzione con l'ente di appartenenza, e che possegga i requisiti previsti dallo statuto.

Il direttore è membro del comitato tecnico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione del consorzio.

Le funzioni del direttore ed i suoi rapporti con il consiglio di amministrazione e con il comitato tecnico sono regolati dallo statuto del consorzio.

Il direttore del Parco naturale della Valle del Ticino può svolgere funzioni di direzione anche di altri parchi o riserve naturali, previa apposita convenzione fra gli enti gestori.

### Art. 11.
*Controllo*

Il consorzio di cui al precedente art. 5 redige annualmente un bilancio preventivo ed uno consuntivo, relativo alla gestione del Parco naturale della Valle del Ticino, da sottoporre al parere preventivo della giunta regionale. Il parere è vincolante per le spese assunte attraverso somministrazioni di fondi della Regione.

Il bilancio preventivo deve essere presentato alla giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.

I bilanci di cui al comma precedente sono quindi sottoposti all'esame e all'approvazione dei competenti organi di controllo.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Le deliberazioni del consorzio, relative alla gestione del Parco naturale della Valle del Ticino, quando comportino variazioni ai bilanci di cui al primo comma del presente articolo, devono essere adottate previo parere della giunta regionale.

### Art. 12.
*Norme vincolistiche*

Sul territorio del Parco naturale della Valle del Ticino, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

*a*) aprire e coltivare nuove cave, fatte salve le esigenze di regimazione del corso di fiume;

*b*) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;

*c*) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;

*d*) introdurre specie animali non autoctone;

*e*) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole;

*f*) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole e forestali o della fruibilità pubblica del Parco;

*g*) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori-strada;

*h*) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche storico-ambientali dei luoghi;

*i*) percorrere le acque del fiume con natanti da diporto aventi motore di potenza superiore ai 20 HP.

L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente art. 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e relativi programmi di attuazione e dal piano di cui al successivo art. 15.

Sino all'approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative:

1) entro i limiti e le norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti, è consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso ai fini di cui al precedente art. 3;

2) la costruzione di nuovi edifici od opere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal presidente della giunta regionale, sentito il consorzio ed il comune interessato.

Le norme relative all'utilizzazione delle aree boschive del territorio del Parco sono previste in apposito piano di assestamento forestale.

Sino all'approvazione del piano di cui al comma precedente devono essere applicate le seguenti normative:

3) per quanto concerne la silvicoltura sono autorizzati i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante ed i diradamenti;

4) i tagli dei boschi di alto fusto e il taglio del bosco ceduo devono essere autorizzati dal presidente della giunta regionale, sentito il parere dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Novara.

Sino all'approvazione dei piani agricoli zonali, l'agricoltura si esercita nelle forme e nei terreni entro cui tale attività è attualmente praticata.

Con apposito regolamento sono fissate norme specifiche relative alle modalità di fruizione del Parco e sono riportate le sanzioni per i trasgressori previste da leggi statali e regionali nonché da disposizioni comunali.

Art. 13.
*Sanzioni*

Le violazioni al divieto di cui alla lettera *a*) dell'art. 12 della presente legge, fino all'approvazione della specifica normativa regionale, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) e *i*) ed alla limitazione di cui al sesto comma del precedente art. 12 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 1.000.000 in relazione alla gravità del fatto commesso.

Le violazioni di cui alle lettere *f*) e *h*) ed alla limitazione di cui al punto 1) dell'art. 12 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.

Le violazioni alla limitazione di cui al punto 4) del precedente art. 12 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

Le violazioni alla limitazione di cui al punto 2) del precedente art. 12 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

Le violazioni ai divieti di cui ai commi primo, terzo, quarto e quinto del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni che verranno formulate in apposito decreto del presidente della giunta regionale.

Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro quindici giorni al presidente della giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.

Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro trenta giorni dalla data della notifica, ricorso alla giunta regionale, la quale si pronunzierà entro novanta giorni.

Per le violazioni ai divieti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 12 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione.

Art. 14.
*Vigilanza*

La vigilanza del Parco naturale della Valle del Ticino è affidata:

*a*) al personale di sorveglianza dipendente dal consorzio;

*b*) al personale degli enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli enti di appartenenza;

*c*) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità all'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al pretore.

Art. 15.
*Piano dell'area*

In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di cui all'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, la giunta regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo le procedure di cui ai seguenti commi.

La giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e adotta il piano dell'area, che trasmette al consorzio, ai comuni interessati, al comitato comprensoriale di Novara e alla provincia di Novara, e ne dà notizia nel Bollettino ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.

Entro novanta giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le propire osservazioni alla giunta regionale. Entro lo stesso termine i comitati comprensoriali non competenti per il territorio, gli enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonché l'amministrazione dello Stato e le aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla giunta regionale.

La giunta regionale entro i successivi novanta giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dell'area e, sentito il comitato urbanistico regionale, sottopone gli atti al consiglio regionale per l'approvazione.

Le indicazioni contenute nel piano dell'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del consiglio regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 16.
*Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione*

Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di L. 3.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Spese relative alle opere di tabellazione del Parco naturale della Valle del Ticino» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 3.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.
*Finanziamenti per la gestione*

Agli oneri per la gestione del Parco naturale della Valle del Ticino, previsti in L. 150.000.000 per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino» e con lo stanziamennto di competenza e di cassa di L. 150.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.
*Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano dell'area e del piano di assestamento forestale*

Per la redazione del piano dell'area, di cui all'art. 15 della presente legge, e del piano di assestamento forestale, di cui al quarto comma del precedente art. 12, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di L. 30.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Spese per la predisposizione del piano dell'area e del piano di assestamento forestale del Parco naturale della Valle del Ticino» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 30.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.
*Entrate*

I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente art. 13 saranno iscritti al cap. 2220 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1978 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 21 agosto 1978

VIGLIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1978, n. 54.
**Istituzione del Parco regionale La Mandria.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 29 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
*Istituzione del Parco regionale La Mandria*

Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituito con la presente legge il Parco regionale La Mandria.

Art. 2.
*Classificazione*

Nel Parco regionale La Mandria sono individuate:

*a*) un'area centrale classificata quale «area attrezzata», in ragione della significativa presenza nel territorio considerato di beni immobili e mobili di rilevante interesse storico e culturale e di attrezzature ricettive funzionali all'impiego del tempo libero;

*b*) una fascia del territorio circostante ed adiacente con funzione e classificazione di «zona di pre-parco», per mantenere la caratterizzazione fisionomica dell'unità ambientale definita sub *a*).

Art. 3.
*Confini*

I confini del Parco incidente sui comuni di Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Ciriè, Collegno, Druento, Fiano, Givoletto, La Cassa, Pianezza, Robassomero, San Gillio, S. Maurizio Canavese, Varisella e Venaria Reale, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge, nel seguente modo:

*a*) l'«area attrezzata», con linea continua:

*b*) la «zona di pre-parco», con linea tratteggiata.

Il territorio del Parco è deliminato con tabelle, da collocarsi in modo visibile lungo i perimetri dell'«area attrezzata» e della «zona di pre-parco», recanti rispettivamente la scritta: «Parco regionale La Mandria» e «Parco regionale La Mandria - Zona di pre-parco».

Art. 4.
*Finalità*

Le finalità dell'istituzione del Parco regionale La Mandria sono:

*a*) salvaguardare, riqualificare e valorizzare l'unità ambientale e storica costituita dal Castello della Venaria Reale e dagli annessi «Quadrati», dal Castello della Mandria e dalla Tenuta ex-riserva reale di caccia, nonché i singoli beni immobili che la compongono, aventi interesse di carattere storico, culturale ed ambientale;

*b*) promuovere e gestire ogni iniziativa necessaria od utile per consentire l'uso pubblico e la fruizione sociale, a fini ricreativi, didattici e scientifici, del territorio e dei beni immobili e mobili aventi interesse storico, culturale, ambientale e paesistico;

*c*) tutelare e riqualificare l'ambiente naturale nei suoi aspetti biologici, zoologici e botanici, geologici;

*d*) assicurare la più efficace azione protettiva e di valorizzazione nei confronti delle aree boschive;

*e*) promuovere ogni iniziativa necessaria o utile alla qualificazione delle attività agricole esistenti.

Al conseguimento delle finalità di cui al presente articolo debbono essere uniformate le iniziative e gli interventi promossi sui beni immobili e mobili del Parco dai soggetti proprietari delle singole parti componenti.

Art. 5.
*Durata della destinazione*

La destinazione attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente art. 2 ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

Art. 6.
*Comitato direttivo*

Il compito di indicare e definire gli indirizzi ed i programmi per la gestione del Parco è affidato al comitato direttivo di cui all'art. 8 della legge regionale 25 giugno 1976, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.
*Attuazione degli indirizzi programmatici*

Il comitato direttivo affida di norma l'attuazione e la realizzazione di quanto previsto dagli indirizzi programmatici all'Azienda regionale della Tenuta La Mandria, la quale deve provvedere attraverso apposite deliberazioni.

Art. 8.
*Personale*

L'Azienda regionale della Tenuta La Mandria, per l'esecuzione dei compiti di cui alla presente legge, si avvale del personale proprio, assunto in base all'organico di cui alla lettera *f*) dell'art. 6 della legge regionale 25 giugno 1976, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ove, per motivate condizioni, non sia possibile all'azienda assolvere nel modo indicato al comma precedente ai compiti affidatile, l'azienda potrà ricorrere a personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici, ovvero a personale volontario o a incarichi esterni.

Art. 9.
*Divieti e norme transitorie nell'area attrezzata*

Sul territorio individuato quale area attrezzata, oltre a quanto disposto dalle leggi nazionali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonchè dalle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

*a*) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura. Sono consentiti esclusivamente gli interventi per la stabilizzazione e regolazione dell'alveo dei corsi d'acqua;

*b*) operare scavi e movimenti di terra tali da alterare la morfologia del territorio;

*c*) abbattere e comunque danneggiare gli alberi che abbiano particolare valore scientifico o abbiano rilevanza formale ed urbanistica nella definizione strutturale dell'area;

*d*) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, se non per esigenze di manutenzione dell'area e di svolgimento dell'attività agricola;

*e*) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;

*f*) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

*g*) ridurre a coltura le aree boschive;

*h*) costruire nuovi edifici o strutture, stabili o temporanee, che possano alterare le caratteristiche ambientali dell'area;

*i*) costruire nuove strade e ampliare le esistenti, se non in funzione della attività presenti sul territorio o della fruibilità pubblica del Parco;

*l*) recingere le proprietà private, se non con siepi a verde.

L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio dell'area attrezzata, dovranno corrispondere ai fini di cui al precedente art. 4 e verranno definiti dal piano di cui al successivo art. 13.

Le norme relative all'attuazione del patrimonio boschivo saranno fissate in apposito piano di assestamento forestale.

Con regolamento, approvato dal consiglio regionale, sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'azienda e del comitato direttivo di cui all'art. 6 della presente legge, saranno fissate norme specifiche relative alle modalità di fruizione delle aree e degli edifici aperti al pubblico, nonché le sanzioni per i trasgressori.

Fino all'approvazione dei piani di cui ai precedenti commi secondo e terzo, debbono essere rispettate ed applicate le seguenti norme:

1) l'utilizzazione del patrimonio boschivo deve essere autorizzata dal presidente della giunta regionale, sentito il parere dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Torino e del

comitato direttivo. Sono effettuabili, senza preventiva autorizzazione, i tagli dei pioppi e delle altre colture industriali da legno, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante e, nelle aree in cui già si svolge l'attività agricola, le normali operazioni di fronda, di scalvatura e di potatura necessarie per la continuità delle attività agricole stesse;

2) l'edificazione, entro i limiti e le norme previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e dai relativi programmi di attuazione, può essere consentita, previa autorizzazione del presidente della giunta regionale, nei seguenti casi:

*a*) il ripristino e la ristrutturazione dei fabbricati esistenti con mantenimento delle destinazioni d'uso o per il potenziamento delle attrezzature necessarie alla fruizione pubblica del Parco;

*b*) la ristrutturazione e l'integrazione delle strutture a servizio delle attività agricole e di allevamento esistenti;

*c*) la ristrutturazione e la contenuta integrazione degli insediamenti ed impianti industriali esistenti;

*d*) la realizzazione delle reti di urbanizzazione primaria.

Per la zona compresa negli elenchi dei territori soggetti ai disposti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'autorizzazione del presidente della giunta regionale è formulata anche in base ai disposti dell'art. 7 della legge stessa e sostituisce a tutti gli effetti il nulla-osta già di competenza degli organi periferici dello Stato in attuazione dell'art. 82, comma *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I programmi di attuazione adottati ai sensi degli articoli 33 e 83 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, dai comuni il cui territorio è tutto o in parte incluso nell'area attrezzata saranno sottoposti all'esame del comitato urbanistico regionale, istituito ai sensi dell'art. 76 della citata legge n. 56, in quanto comportano particolari verifiche.

### Art. 10.

*Divieti e norme transitorie nella zona pre-parco*

Sul territorio individuato quale fascia di pre-parco, oltre a quanto disposto dalle leggi nazionali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché dalle leggi sulla caccia e sulla pesca, vigono i divieti di cui ai punti *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), del precedente art. 9.

L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio per pre-parco verranno definiti dal piano di cui al successivo art. 13.

Le norme relative all'attuazione del patrimonio boschivo saranno fissate in apposito piano di assestamento forestale.

Fino all'approvazione dei piani di cui ai precedenti commi primo e terzo debbono essere rispettate ed applicate le seguenti norme:

1) i tagli dei boschi devono essere autorizzati dal presidente della giunta regionale, sentito il parere dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Torino e del comitato direttivo. Sono effettuabili, senza preventiva autorizzazione, i tagli di pioppi e delle altre colture industriali da legno, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione e, nelle aree in cui già si svolge l'attività agricola, le normali operazioni di fronda, di scalvatura, e di potatura necessarie per la continuità delle attività agricole stesse;

2) per quanto riguarda l'attività edificatoria, entro i limiti e le norme previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e dai rispettivi programmi di attuazione, potranno essere consentiti:

*a*) il ripristino e la ristrutturazione dei fabbricati esistenti con mantenimento delle destinazioni d'uso;

*b*) l'edificazione di fabbricati rurali ed a destinazione agricola con indice di cubatura non superiore a mc/mq 0,03, senza possibilità di accorpamento della cubatura di pertinenza di lotti esterni alla zona pre-parco;

*c*) la ristrutturazione e l'ampliamento degli insediamenti ed impianti industriali esistenti, previa autorizzazione del presidente della giunta regionale;

*d*) l'edificazione di fabbricati a destinazione residenziale entro i limiti e le previsioni che verranno formulate dai comuni nel primo programma di attuazione;

*e*) la realizzazione della rete di urbanizzazione primaria, in attuazione di esplicite previsioni delineate e definite nei piani regolatori generali e relativi programmi di attuazione dei singoli comuni.

I programmi di attuazione adottati ai sensi degli articoli 33 e 83 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, dai comuni il cui territorio è tutto o in parte incluso nel pre-parco saranno sottoposti all'esame del comitato urbanistico regionale, istituito ai sensi dell'art. 76 della citata legge n. 56, in quanto comportano particolari verifiche.

### Art. 11.

*Sanzioni*

Le violazioni al divieto di cui alla lettera *a*) dell'art. 9 della presente legge comportano, fino all'entrata in vigore della specifica normativa regionale, la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni mc di materiale rimosso.

Le violazioni ai divieti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 9 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno interessato all'intervento.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *c*), *d*), *f*) e *l*), ed alla limitazione di cui al punto 2) del precedente art. 9 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di L. 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

Le violazioni al divieto di cui alla lettera *g*) ed alle limitazioni di cui al n. 1) del precedente art. 9 ed al n. 1) del precedente art. 10 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno interessato dall'intervento.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *h*) ed *i*) e alle limitazioni di cui al n. 2) dell'art. 9 della legge ed al n. 2) del precedente art. 10 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000.

Le violazioni ai divieti di cui ai commi primo, secondo, quarto e quinto del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni che verranno formulate in apposito decreto del presidente della giunta regionale.

Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro quindici giorni al presidente della giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione, determina l'entità della sanzione ed impone l'immediata sospensione delle opere contrastanti con le norme di cui alla presente legge.

Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro trenta giorni dalla data della notifica, ricorso alla giunta regionale, la quale si pronunzierà entro novanta giorni.

Per le violazioni al divieto di cui alla lettera *e*) del precedente art. 9 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

Le somme riscosse ai sensi del precedente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel regolamento di cui al quarto comma dell'art 9 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione.

### Art. 12.

*Vigilanza*

La vigilanza del Parco regionale La Mandria, è affidata all'Azienda regionale della Tenuta La Mandria, la quale la eserciterà, nelle forme consentite, anche sui territori pubblici e privati, inclusi nel Parco, ad essa non affidati.

Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza l'Azienda regionale della Tenuta La Mandria si avvarrà:

*a*) del proprio personale dipendente;

*b*) del personale degli enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, previa convenzione con gli enti di appartenenza;

*c*) di guardie giurate volontarie, nominate in conformità dell'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al pretore.

### Art. 13.

*Piano dell'area*

In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di cui all'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, la giunta regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi.

La giunta regionale, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e adotta il piano dell'area, che trasmette ai comuni interessati, alla comunità montana Val Ceronda e Casternone, al comitato comprensoriale di Torino

e alla provincia di Torino, e ne dà notizia sul Bollettino ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.

Entro novanta giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla giunta regionale. Entro lo stesso termine i comitati comprensoriali non competenti per il territorio, gli enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonché le amministrazioni dello Stato e le aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla giunta regionale.

La giunta regionale entro i successivi novanta giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dell'area e, sentito il comitato urbanistico regionale, sottopone gli atti al consiglio regionale per l'approvazione.

Le indicazioni contenute nel piano dell'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del consiglio regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 14.

*Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione*

Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 3 è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di L. 3.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una quota di pari ammontare della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al cap. 10180 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, ai sensi dell'art. 13, quinto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, e mediante l'istituzione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, di apposito capitolo, con la denominazione « Spese relative alle opere di tabellazione del Parco regionale La Mandria » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 3.000.000; lo stanziamento del fondo di riserva di cassa di cui al cap. 12900 del bilancio per l'anno finanziario 1978 sarà contestualmente ridotto di L. 3.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

*Finanziamenti per la gestione*

Agli oneri per la gestione del Parco regionale La Mandria valutati in L. 350.000.000 per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante una quota di pari ammontare della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al cap. 10180 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, ai sensi dell'art. 13, quinto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, di apposito capitolo, con la denominazione « Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco regionale La Mandria » e con lo stanziamento di competenza e di cassa L. 350.000.000; lo stanziamento del fondo di riserva di cassa di cui al cap. 12900 del bilancio per l'anno finanziario 1978 sarà contestualmente ridotto di L. 350.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

*Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano dell'area e del piano di assestamento forestale*

Per la redazione del piano di cui all'art. 13 della presente legge e del piano di assestamento forestale è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di L. 30.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una quota di pari ammontare della disponibilità esistente sul fondo speciale di cui al cap. 10180 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, ai sensi dell'art. 13, quinto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, di apposito capitolo, con la denominazione « Spese per la predisposizione del piano dell'area e del piano di assestamento forestale del Parco regionale La Mandria » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 30.000.000; lo stanziamento del fondo di riserva di cassa di cui al cap. 12900 del bilancio per l'anno finanziario 1978 sarà contestualmente ridotto di L. 30.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 17.**

***Entrate***

I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente art. 11 saranno iscritti al cap. 2220 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1978 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 21 agosto 1978

VIGLIONE

(*Omissis*).

---

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1978, n. **55.**

**Istituzione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 29 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Istituzione del Parco naturale e delle riserve naturali speciali*

Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, sono istituiti con la presente legge il Parco naturale delle Lame del Sesia e le riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit.

Art. 2.

*Confini*

I confini del Parco naturale delle Lame del Sesia, incidente sui comuni di Albano Vercellese, Greggio, Oldenico, S. Nazzaro Sesia e Villata, sono individuati con linea continua nella allegata planimetria, in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge.

I confini della riserva naturale speciale dell'Isolone di Oldenico, incidente sui comuni di Oldenico e Villata, e della riserva naturale speciale della Garzaia di Villarboit, incidente sul comune di Villarboit, sono individuati con linea tratteggiata nella planimetria di cui al comma precedente.

I confini del Parco naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi, in modo visibile, sui punti di intersezione del perimetro con le strade di accesso, e portanti la scritta « Regione Piemonte - Parco naturale delle Lame del Sesia ».

I confini delle riserve naturali sono delimitati da tabelle da collocarsi, in modo visibile, a distanza di metri 100 l'una dall'altra, e portanti rispettivamente la scritta « Regione Piemonte - Parco naturale delle Lame del Sesia - Riserva naturale speciale dell'Isolone di Oldenico » e « Regione Piemonte - Parco naturale delle Lame del Sesia - Riserva naturale speciale della Garzaia di Villarboit ».

Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Art. 3.

*Finalità*

Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione del Parco naturale delle Lame del Sesia sono specificate secondo quanto segue:

1) tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche delle Lame del Sesia, in funzione dell'uso sociale di tali valori;

2) promuovere la valorizzazione delle attività forestali ed agricole della zona, garantendo le cure colturali e favorendo il miglioramento delle aree a bosco;

3) organizzare il territorio per favorirne la fruizione a fini ricreativi, didattici, scientifici e culturali.

Le finalità dell'istituzione delle riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit sono specificate secondo quanto segue:

1) tutelare la presenza e la nidificazione degli Ardeidi e delle altre specie di avifauna attualmente rappresentate o che dovessero in futuro insediarsi;

2) mantenere l'integrità naturale ed ambientale evitando interventi e presenze che possano comunque arrecare danni ed anche modifiche che non siano causate da eventi fisici o da misure di emergenza.

Art. 4.

*Durata della destinazione*

La destinazione a Parco naturale ed a riserva naturale speciale attribuita con la presente legge ai territori individuati dal precedente art. 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

Art. 5.

*Consiglio direttivo*

Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono esercitate da un consiglio direttivo composto da:

*a*) tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, per ciascuno dei comuni di Albano Vercellese, Greggio, Oldenico, San Nazzaro Sesia, Villarboit e Villata;

*b*) tre rappresentanti designati dal consiglio regionale, sentito il parere dei comitati comprensoriali di Vercelli e di Novara.

Il consiglio direttivo nomina il presidente, da eleggersi fra i membri di cui alla precedente lettera *a*), e adotta, entro novanta giorni dalla sua costituzione, lo statuto del Parco e delle riserve. Lo statuto è approvato con decreto del presidente della giunta regionale.

I membri del consiglio direttivo ed il presidente durano in carica fino al termine del mandato dei consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati.

Alle riunioni del consiglio direttivo partecipa, con voto consultivo, un funzionario della Regione, nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

Il consiglio direttivo, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un comitato tecnico-scientifico di esperti, istituito dal consiglio regionale, con propria deliberazione. I membri del comitato tecnico-scientifico possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo alle quali devono essere inviati.

Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo, il consiglio direttivo utilizza il personale di cui al successivo art. 6 o può avvalersi degli uffici regionali, comprensoriali, provinciali nonchè dei comuni interessati.

Art. 6.

*Personale*

L'ordinamento e la pianta organica del personale del Parco e delle riserve sono disciplinati con legge regionale, sentito il consiglio direttivo.

Art. 7.

*Controllo*

Il Parco ha un proprio bilancio.

Il bilancio preventivo deve essere presentato dal consiglio direttivo, sentito il comitato tecnico-scientifico, alla giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.

I bilanci di cui al comma precedente sono sottoposti all'approvazione, con deliberazione, della giunta regionale.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Le deliberazioni del consiglio direttivo in attuazione del bilancio diventano esecutive dopo l'approvazione con deliberazione, da parte della giunta regionale.

Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere inviate alla regione Piemonte entro cinque giorni dalla data nella quale sono state adottate e la giunta regionale deve provvedere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine le deliberazioni si intendono approvate.

Art. 8.

*Norme vincolistiche*

Sull'intero territorio del Parco naturale delle Lame del Sesia, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla pesca, è fatto divieto di:

*a*) aprire e coltivare cave, fatti salvi gli interventi per la regimazione dei corsi d'acqua e la regolazione della irrigazione;

*b*) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;

*c*) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

*d*) introdurre specie animali non autoctone;

*e*) danneggiare e distruggere i veget..li di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole;

*f*) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale o urbanistico;

*g*) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali presenti sul territorio o della fruibilità pubblica del Parco;

*h*) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;

*i*) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.

Sull'intero territorio delle riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit, oltre al rispetto delle normative di cui al comma precedente, è fatto divieto di:

*l*) accedere se non per motivi di carattere didattico, tecnico o scientifico, senza l'autorizzazione del consiglio direttivo. Da tale divieto e autorizzazione sono esonerati i proprietari e gli aventi titolo, nonchè coloro che esercitano attività agricole;

*m*) esercitare qualsiasi attività, ad eccezione di quelle agro-silvo-pastorali, senza l'autorizzazione del consiglio direttivo;

*n*) esercitare la pesca.

L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio del Parco e delle riserve devono corrispondere ai fini di cui al precedente art. 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici generali e relativi programmi di attuazione.

Sino all'approvazione del piano regolatore generale comunale debbono essere applicate, su tutto il territorio definito dal precedente art. 2, le seguenti normative:

1) entro i limiti e le norme previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, è consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso ai fini di cui al precedente art. 3;

2) la costruzione di nuovi edifici od opere in funzione del parco o delle attività agricole, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal presidente della giunta regionale;

3) il pascolo e l'agricoltura si esercitano nelle forme e nei terreni entro i quali sono attualmente praticati.

Le norme relative all'utilizzazione delle aree boschive del territorio del Parco e delle riserve sono previste in apposito piano di assestamento forestale.

Sino all'approvazione del piano di cui al precedente comma, devono essere applicate le seguenti normative:

4) per quanto concerne la silvicoltura sono autorizzati i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione e i diradamenti;

5) i tagli dei boschi di alto fusto debbono essere autorizzati dal presidente della giunta regionale, sentito il parere dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Vercelli e del consiglio direttivo.

Con apposito regolamento, sono fissate norme specifiche relative alle modalità di fruizione del Parco e delle riserve, e sono riportate le sanzioni per i trasgressori previste da leggi statali e regionali nonchè da disposizioni comunali.

**Art. 9.**
*Sanzioni*

Le violazioni al divieto di cui alla lettera *a*) dell'art. 8 della presente legge, fino all'approvazione della specifica normativa regionale, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *h*), *l*) e *m*) ed alla limitazione di cui al n. 3 del precedente art. 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *g*) e *i*) ed alla limitazione di cui al n. 1) dell'art. 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.

Le violazioni alla limitazione di cui al n. 5) dell'art. 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

Le violazioni alla limitazione di cui al n. 2) del precedente art. 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

Le violazioni di cui ai commi primo, terzo, quarto e quinto del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni che verranno formulate in apposito decreto del presidente della giunta regionale.

Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro quindici giorni al presidente della giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.

Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro trenta giorni dalla data della notifica, ricorso alla giunta regionale, la quale si pronunzierà entro novanta giorni.

Per le violazioni ai divieti di cui alle lettere *b*) e *n*) del precedente art. 8 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio della Regione.

Art. 10.
*Vigilanza*

La vigilanza del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit è affidata:

*a*) al personale di sorveglianza del Parco e delle riserve previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente art. 6 o degli enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 5;

*b*) al personale degli enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 3, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli enti di appartenenza;

*c*) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità dell'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al pretore.

Art. 11.
*Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione*

Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di L. 1.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione « Spese relative alle opere di tabellazione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 1.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.
*Finanziamenti per la gestione*

Agli oneri per la gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit, di cui all'art. 5 della presente legge, valutati in L 40.000.000 per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione « Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 40.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.
*Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano di assestamento forestale*

Per la redazione del piano di assestamento forestale, di cui al quinto comma del precedente art. 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di L. 10.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione « Spese per la predisposizione del piano di assestamento forestale del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 10.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
*Entrate*

I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente art. 9 saranno iscritti al cap. 2220 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1978 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 15.
*Norma transitoria*

I membri del consiglio direttivo, di cui al precedente art. 5, vengono nominati dai consigli comunali di Albano Vercellese, Greggio, Oldenico, San Nazzaro Sesia, Villarboit e Villata e dal consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 23 agosto 1978

VIGLIONE

(*Omissis*).

**(8229)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100783190)